

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *L'ambito applicativo della CFC white list*

di Dottryna



Con l'introduzione nel nostro ordinamento della Controlled Foreign Companies (c.d. CFC legislation), quale norma anti - paradiso fiscale, al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 167 del Tuir, si rende applicabile la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante italiano dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato che è residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (CFC black list).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita *Scheda di studio*.


Il presente contributo individua l'ambito applicativo della disciplina con riferimento alle imprese localizzate in un paese non paradisiaco.

Ai sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#), la tassazione CFC si applica anche quando le imprese estere **non sono localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata** (c.d. "white list"), al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- **livello di tassazione effettiva** inferiore a più della metà (50%) di quella a cui sarebbero state soggette qualora fossero state **residenti in Italia**;
- **conseguimento di proventi** derivanti **per più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in **titoli, partecipazioni, crediti** o altre **attività finanziarie**, dalla **cessione** o dalla **concessione in uso** di **diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente (**ricavi da prestazioni infragruppo**).

I **redditi di tipo passivo**, derivanti dal **mero sfruttamento di asset immateriali** (quali azioni, partecipazioni, concessione in uso di diritti immateriali, marchi, brevetti, *know how* etc.) sono

definiti, nella **letteratura internazionale – tributaria**, “*passive income*”. Rientrano in tale categoria gli **interessi**, i **dividendi**, le **royalties**, oltre che i **servizi intercompany** resi tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.



Esaminando il bilancio di esercizio della controllata olandese **Beta B.V.** e la dichiarazione dei redditi della stessa partecipata si evidenzia la seguente situazione.

La società estera:

- applicando le regole di tassazione previste dal Tuir, presenta un **livello di tassazione effettiva inferiore al 50%** rispetto a quella italiana;
- ha iscritto in bilancio proventi derivanti **per più del 50%** dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazioni di servizi infragruppo (*passive income*).

Il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143239 del 16 settembre 2016](#) ha illustrato i criteri per determinare con **modalità semplificata** l'effettivo livello di tassazione delle **CFC white list** ([comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir](#)). In particolare, per:

- “**tassazione effettiva estera**” si intende il rapporto tra **l'imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata;
- “**tassazione virtuale domestica**” si intende rapporto tra **l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa (con variazioni RF)**, e **l'utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

Nella determinazione della **tassazione effettiva estera** rilevano **esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione**, al lordo di eventuali **crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.

Se tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia **sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni**, le imposte sul reddito sono quelle individuate dall'accordo bilaterale, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

Per calcolare la **tassazione virtuale domestica** rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.



OneDay Master

**LE NORME POSTE A CONTRASTO DEI PARADISI FISCALI E LA NUOVA CFC**

Scopri le sedi in programmazione >